



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO**

---

**CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

SENTENZA 414/2020 -28 luglio 2020

GRASSO

B. A.M. A. e altri

Fondo Pensioni Sicilia

**giudice**

**ricorrenti**

**convenuto**

**Trattamento pensionistico di reversibilità – Perequazione automatica - Legittimazione ad agire dell'erede titolare - Incremento perequativo annuale ex art 36 l.r. 6/1997 - Sua spettanza – Applicazione dell'art. 36 l.r. 6/1997 a tutto il 31.12.2000 - Art. 59 c. 13°L. 27.12.1997 n. 449 – Sua inapplicabilità nella Regione Siciliana – Ignoranza incolpevole del creditore a seguito di mancato aggiornamento dei cedolini – Non decorrono i termini di prescrizione.**

L'art.5 del DPR n.1092/1973 prevede che il diritto a pensione è imprescrittibile, salvo specifici casi che non rientrano nella vicenda in questione, che sono espressamente disciplinati, quindi di stretta interpretazione mentre sono prescrivibili i singoli ratei con la prescrizione quinquennale. Essendo questa una materia rientrante nella categoria dei diritti soggettivi è di piena applicazione la disciplina generale del codice civile e in particolare l'art.2740 c.c., il quale prevede che il debitore risponde dell'obbligazione non solamente con tutti suoi beni presenti e futuri, ma soprattutto che la limitazione della responsabilità può essere stabilita solo nei casi previsti dalla legge e in questo caso non vi nessuna norma che escluda la proposizione di una domanda giudiziale dell'erede, addirittura titolare di reversibilità, per chiedere un diritto del cuius, ma anzi, essa trova conferma nell'art.2909 c.c. ove si prevede che la sentenza (conseguente ad una domanda giudiziale) fa stato anche nei confronti degli eredi. Diversamente opinando, a seguire la tesi contraria, dovremmo ad esempio escludere la trasmissibilità agli eredi delle altre obbligazioni pubbliche, come ad esempio quelle tributarie prevista dall'art. 23 della Costituzione come

prestazioni personali imposte, ma così non è proprio perché non esiste una legge espressa che ne preveda l'intrasmissibilità.

---

L'art. 36 della legge regionale n. 6/1997 “*continua ad applicarsi al personale in quiescenza della regione Sicilia, in virtù della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 59, comma 57, della l. n. 449/1997 anche nel periodo di vigenza dell'art. 59, comma 13, della predetta legge, cioè fino al 31.12.2000. A decorrere dall'1.1.2001 anche al predetto personale deve ritenersi applicabile la normativa statale recata dall'art. 69 della legge 23.12.2000, n. 388*”.

---

*Il [...] comma 13 [dell'art.59 della L 449/1997] appare [...] ascrivere tra gli interventi urgenti e temporanei volti a rispondere ad esigenze di stabilizzazione finanziaria con carattere di provvisorietà, in vista anche di successivi interventi di riordino, per cui non appare connotato da quella incisiva innovatività nel contenuto normativo da imporsi come principio generale che esige una attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale*

---

Fermo restando che i diritti degli eredi sono limitati a quanto maturato alla data di decesso del de cuius sia sull'an che nel quantum, non vi è alcuna norma del codice civile né tantomeno di legge speciale, che vieti o diminuisca tale diritto al conseguimento di crediti arretrati di qualunque genere, maturati a favore del de cuius, visto che nel codice civile, il capo V del libro delle successioni, disciplina solamente la materia relativa ai debiti del de cuius, che si riflettono sugli eredi con le limitazioni e le possibilità ivi previste, ma nessuna limitazione prevede per quanto concerne i crediti già maturati dal de cuius come in questo caso dal titolare della reversibilità

---

Una *ignorantia legis* indotta, con il mancato aggiornamento dei cedolini non può ritenersi un comportamento corretto, nè può pretendersi nel caso della ricorrente, titolare di reversibilità di dipendente, collocato in pensione in data anteriore alla legge regionale 6/1997, di conoscere tutti gli sviluppi della vicenda per la quale sono intervenute diverse volte le Sezioni riunite di questa Corte. Alla luce di queste argomentazioni, non può essere disconosciuto il diritto sino al momento in cui la ricorrente ha avuto conoscenza concreta delle limitazioni al proprio diritto intervenute con l'art. 69 della legge 388/2000, in assenza di una data certa ed in mancanza di prova contraria dell'amministrazione, non può che avere decorrenza dalla data della relata di notifica del ricorso all'amministrazione

***Estensore delle massime*** avv. Orazio Sciacca